

REGOLAMENTO (CEE) N. 2975/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1150/90 che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che la redazione del regolamento (CEE) n. 1150/90 della Commissione⁽²⁾ presenta alcuni errori o imperfezioni; che è opportuno correggere tali errori e rettificare il testo di alcuni articoli del regolamento in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1150/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, la frase in limine è sostituita dalla seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1990.

• I volumi dei contingenti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 715/90 sono ripartiti nel corso dell'anno come segue •.

2) All'articolo 3:

— il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:

• b) la domanda di titolo può riguardare solo i contingenti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 715/90. Essa può riguardare più prodotti dei codici NC 0402 e 0406 originari di un solo Stato ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM). In tali casi si indicano tutti i codici NC nella casella 16 e la loro designazione nella casella 15;

c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione dello Stato ACP o del PTOM di origine del prodotto considerato; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato; •

— il secondo comma è soppresso.

3) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini « i paesi di provenienza » sono sostituiti dai termini « i paesi di origine ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.